

ACCORDO SINDACALE NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 76 DEL CCNL UNEBA

Il giorno 12 gennaio 2016 in Roma, presso la sede dell'UNEBA in Via Gioberti n. 60, si sono incontrati:



- L'UNEBA, rappresentata da Luciano Conforti, Angelo Moretti, Fabrizio Ondeì;
- La CISL FP, rappresentata da Daniela Volpato e Alessandro Chierchia;
- La Fisascat CISL, rappresentata da Pierangelo Raineri e Giovanni Pirulli;
- La FP CGIL, rappresentata da Cecilia Taranto e Denise Amerini;
- La UILTUCS, rappresentata da Ivana Veronese e Bartolomeo Perna

Premesso:

- Che le Parti sopra indicate hanno sottoscritto, in data 8 maggio 2013, il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dai settori socioassistenziale, sociosanitario ed educativo facenti capo all'UNEBA;
- Che nel predetto CCNL, all'art. 76, le Parti hanno concordato di istituire, a favore di tutte le lavoratrici ed i lavoratori a cui esso si applica, una forma di assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni del SSN;
- Che la contribuzione economica per la predetta assistenza sanitaria integrativa è stabilita dal medesimo CCNL in € 5,00 mensili, per 14 mensilità, per ciascun dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore a 3 mesi, interamente a carico degli Enti datori di lavoro;
- Che le parti hanno affidato ad una apposita Commissione paritetica il compito di definire un regolamento di attuazione dell'assistenza sanitaria integrativa ai fini di una sua capillare diffusione in tutti i luoghi di lavoro sul territorio nazionale;
- Che la Commissione paritetica ha completato il suo mandato nel mese di novembre 2015, consentendo alle Parti Sociali la sottoscrizione di un Accordo Quadro contenente un completo e definito piano sanitario e relativo Nomenclatore, ritenendolo coerente ed adeguato agli impegni contrattuali.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:



1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. A partire dall'1.1.2016 dovranno essere garantite alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore le prestazioni sanitarie integrative contenute nell'Accordo Quadro e nell'allegato "Nomenclatore", sottoscritti dalle Parti, ove si specificano le aree di intervento, le modalità, le condizioni, i rimborsi, ed i limiti delle prestazioni del piano sanitario;
3. Le Parti concordano altresì che l'Accordo Quadro, il relativo Nomenclatore ed il Piano sanitario precedentemente descritti ed Allegati al presente Accordo:
 - a. costituiscono parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro UNEBA 2010-12,
 - b. realizzano gli impegni assunti con l'art. 76 dello stesso.
 - c. hanno la stessa valenza di qualsiasi altra clausola contrattuale di natura economica e normativa



d. potranno essere modificati solo con accordi tra le Parti stipulanti il presente accordo.

Roma, li 12 gennaio 2016.

UNEBA

OO.SS



